

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)

- ⇒ Approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 10.03.1999 (Co.Re.Co n. 608 del 16.03.99)
- ⇒ Integrato con deliberazione C.C. n. 50 in data 18.12.2000 (Co.Re.Co n. 13671 del 29.12.2000)
- ⇒ Modificato con deliberazione C.C. n. 7 in data 09.04.2003
- ⇒ Modificato con deliberazione C.C. n. 52 in data 21.12.2004

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Montegaldella nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446 e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ART. 2 TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) comma 1 dell'art.2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, fino al momento di inizio delle opere di urbanizzazione.

ART. 3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso è possibile determinare con cadenza annuale valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
2. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art.3 della legge 1.6.1939 n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 18.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Nel silenzio viene applicata l'aliquota minima di legge.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 5 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si intende abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e detrazioni a fianco di ciascuna tipologia sottoindicata, quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione in proprietà o usufrutto del soggetto passivo: aliquota ridotta e detrazione;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa: aliquota ridotta e detrazione;
 - c) alloggio (a riscatto) regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari: aliquota ridotta e detrazione;
 - d) Abitazione concessa in uso gratuito, con scrittura privata o dichiarazione sostitutiva, al coniuge, ai parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela, agli affini entro il primo grado: solo aliquota ridotta;
 - e) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota ridotta e detrazione.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità e i termini di cui al precedente art.4.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, purché queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale.
5. Ai fini del precedente comma si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificati nelle categorie C2 – C 6 e C7.

ART. 6 ESENZIONI

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art.7 del D.lgs.504/92, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, regioni, provincie, da altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art.7 del D. Lgs 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore e tale esenzione spetta solo per la parte dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI.

ART. 7 DENUNCE E COMUNICAZIONI

1. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, avvenuto nell'anno precedente, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo in cui si è verificato l'evento.
2. La comunicazione deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune e sottoscritta, a pena di nullità. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, la dichiarazione può essere presentata da un unico soggetto, anche per gli altri contitolari. Per gli immobili indicati dall'art. 1117 n.2 del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
3. La comunicazione deve essere presentata direttamente presso il Comune e, alla parte, verrà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione, oppure inviata in busta chiusa, dove dovrà essere indicata la scritta ICI e l'anno a cui si riferisce, tramite il servizio postale, con raccomandata semplice. In tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
4. Gli schemi dei modelli sono allegati.
5. Il contribuente può, altresì, informare il Comune del fatto che ha originato la soggettività passiva o il suo mutamento fornendo copia dell'atto contenente gli elementi identificativi dell'immobile interessato, accompagnato da una comunicazione libera.
6. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di € 200,00 per ciascuna unità immobiliare comprensiva di pertinenze. La sanzione è ridotta a € 25,00 nell'ipotesi in cui siano stati effettuati regolarmente i versamenti.

ART. 8 VERSAMENTI

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché nel modulo di versamento sia indicato il nome o codice fiscale degli altri contitolari.
2. I versamenti d'imposta possono essere effettuati alla tesoreria comunale direttamente (presentando il bollettino ICI debitamente compilato) o mediante c/c postale intestato al "Concessionario della Riscossione Tributi di Vicenza".

ART. 9 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

ART. 10 RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 504/92, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso. E' possibile effettuare convenzioni tra enti interessati per effettuare i trasferimenti d'imposta al soggetto titolare dell'imposta stessa.

ART. 11 ACCERTAMENTI

1. Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta – con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici, con esenzione di spese e diritti.

ART. 12 CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO

1. L'avviso di accertamento deve contenere tutti i riferimenti obbligatori previsti dall'art.16 del D. Lgs 472/97 e successive modifiche e comunque:
 - a) l'indicazione dell'ufficio che emette l'atto;
 - b) le generalità del contribuente;
 - c) il numero e la tipologia dell'atto;
 - d) i fatti attribuibili;
 - e) le motivazioni;
 - f) le prove ovvero gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali viene proposto l'accertamento;
 - g) le norme applicate relativamente al tributo, alle sanzioni e agli interessi;
 - h) i criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni e per l'applicazione delle stesse;
 - i) le modalità di definizione della controversia previste dalle norme vigenti:
 - acquiescenza
 - accertamento con adesione con l'indicazione dei benefici conseguenti alla definizione agevolata
 - ricorso in commissione tributaria
 - j) l'invito a produrre deduzioni difensive (art.16 Dlgs 472/97).

**ART. 13
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art.14 del decreto Lgs 504/92, ritrascritte dall'art.14 del D. Lgs. 473/97 è fatta con atto motivato contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, giusta la procedura di cui all'art.17 del D. Lgs 472/97, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del precitato art. 14 circa i vantaggi per l'adesione del contribuente, e secondo quanto previsto da apposito atto deliberativo.
2. Non si fa luogo all'applicazione della maggiorazione del 20% prevista dall'art.11 – 1^a comma – ultima parte – del decreto legislativo 504/92.
3. Per le omesse o infedeli dichiarazioni relative agli anni 1997 e precedenti, che non determinino una variazione della base imponibile del tributo, non si applicano sanzioni.

**ART. 13 bis
INTERESSI**

1. Gli interessi dovuti al Comune o al Contribuente, rispettivamente per la riscossione o il rimborso del tributo, per il periodo d'imposta fino al 2000, sono fissati nella stessa misura prevista dallo Stato per le imposte erariali, secondo la seguente tabella:

Tassi di interesse applicati		
Periodo d'imposta	Tasso annuo	Disposizioni normative
01.01.1988 – 31.12.1993	9%	art. 7, comma 3 - L. 67/1988
01.01.1994 – 31.12.1996	6%	art. 13, comma 1 – D.L. 557/1993
01.01.1997 – 31.12.1998	5%	art. 2, comma 185 – L. 662/1996
dall'01.01.1999	2,5%	D.M. 10.12.1998

**ART. 14
CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs 546/92.

**ART. 15
ECONOMICITA'**

1. Il comune non procede ad effettuare accertamenti per il recupero di imposta di importo inferiore alle L. 50.000. Contestualmente non si procede al rimborso per quote di imposta di valore inferiore alle L. 50.000.

TITOLO IV
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 16
FINALITA'

1. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs n. 218/97.
2. L'adesione del contribuente all'accertamento ha lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l'azione dell'Amministrazione Comunale, ed è volta alla perequazione della platea contributiva, anche attraverso il contenimento del contenzioso.

ART. 17
EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è impugnabile o modificabile da parte del Comune.
2. La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali:
 - se la definizione riguarda accertamenti parziali;
 - se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
 - se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tasse superiori al 50% e, comunque, non inferiori a lire 500.000, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo.
3. A seguito dell'accertamento con adesione le sanzioni saranno ridotte ad un quarto.

ART. 18
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della definizione da parte del funzionario responsabile.

ART. 19
COMPETENZE

1. Competente all'accertamento è l'ufficio preposto dall'Ente.
2. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione; questi può delegare, con atto proprio, la funzione ad una unità del servizio tributi.

ART. 20
ATTIVITA' DEL COMUNE

1. Il funzionario responsabile, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, può trasmettere al contribuente – a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento – un invito a presentarsi al servizio tributi, nel quale devono essere indicati:
 - gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione / comunicazione cui si riferisce l'avviso di accertamento o liquidazione suscettibile di adesione;
 - Il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - la sintesi della modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
 - l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente.

ART. 21
ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, nei confronti del quale sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al 1^ comma dell'art. 20, può formulare – anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale – istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con raccomandata semplice, ovvero consegnata all'ufficio protocollo del Comune; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione anche per tutti i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini dell'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.
3. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

ART. 22
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare; è sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione di cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggiore imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.
3. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione a capo di tutti i coobbligati.

ART. 23
ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali se la somma complessivamente dovuta supera un milione. L'importo della prima rata è versato entro il

termine indicato nel comma 1[^]. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e, per il versamento di tali somme, il contribuente è tenuto a prestare garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, per un periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento e, se il pagamento si intende rateale, anche la garanzia fideiussoria di cui al comma 2. Il funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. La definizione si perfeziona con il pagamento di cui al punto 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la presentazione della garanzia fideiussoria prevista al punto 2.
5. In caso di mancato versamento di una o più rate, le relative somme sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa, perseguendo obiettivi di equità fiscale e, comunque, nel rispetto delle scadenze istituzionali.
2. In relazione a quanto consentito dall'art.3 comma 57 della legge 662/96 e dalla lettera p) del 1[^]comma dell'art.59 del D. Lgs 446/97, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione dei compensi incentivanti al personale addetto.

ART. 25 VIGENZA

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a far data dal primo gennaio 1999.

ART. 26 PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r., ai fini dell'art.52, secondo comma del D. Lgs 15.12.1997, n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/e in data 17.4.1998 del Ministero delle finanze.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
ART. 2 – Terreni considerati non fabbricabili	" 2
ART. 3 – Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	" 2
ART. 4 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	" 2

TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 5 – Abitazione principale	pag. 3
ART. 6 – Esenzioni	" 3

TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

ART. 7 – Denunce e comunicazioni	pag. 4
ART. 8 – Versamenti	" 4
ART. 9 – Differimento dei termini per i versamenti	" 4
ART. 10 – Rimborsi	" 5
ART. 11– Accertamenti	" 5
ART. 12 – Contenuto dell'atto di accertamento	" 5
ART. 13 – Irrogazione delle sanzioni	" 6
ART. 13 bis – Interessi	" 6
ART. 14 – Contenzioso	" 6
ART. 15 – Economicità	" 6

TITOLO IV – DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 16 – Finalità	pag. 7
ART. 17 – Effetti dell'accertamento	" 7
ART. 18 – Definizione dell'accertamento con adesione	" 7
ART. 19 – Competenze	" 7
ART. 20 – Attività del Comune	" 8
ART. 21 – Attività del Contribuente	" 8
ART. 22 – Accertamento con adesione	" 8
ART. 23 – Adempimenti a seguito dell'adesione	" 8

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 – Attività di controllo	pag. 9
ART. 25 – Vigenza	" 9
ART. 26 – Pubblicazione del regolamento	" 9
Indice	pag. 10